

X. I CONTROLLI GIURISDIZIONALI SULL'ATTIVITÀ DELLA CONSOB

Il contenzioso sui provvedimenti in materia di vigilanza

Nel 2004 non si sono registrate, rispetto all'anno precedente, significative variazioni nel numero di impugnazioni presentate, avanti al giudice ordinario e a quello amministrativo, avverso provvedimenti adottati dalla Consob o su proposta della Consob nell'esercizio delle potestà di vigilanza.

In particolare, i ricorsi presentati avanti al giudice amministrativo per l'annullamento di provvedimenti adottati dalla Commissione nell'esercizio delle proprie potestà di vigilanza e sanzionatorie sono stati 31 (lo stesso numero si è registrato nel 2003); i giudizi instaurati avanti al giudice ordinario hanno avuto, invece, una lieve flessione, passando da 62 nel 2003 a 61 nel 2004 (Tav. X.1).

Tav. X.1

Ricorsi contro atti proposti o adottati dall'Istituto¹
(esiti al 31 dicembre 2004)

Giudice amministrativo ²									Giudice ordinario ³								
Accolti ⁴	Respinti	In corso	di cui:		Totale ricorsi	Accolti ⁴	Respinti	In corso	di cui:		Totale ricorsi						
			Accolta sospensiva	Respinta sospensiva					Accolta sospensiva	Respinta sospensiva							
2002	2	5	34	--	14	41	12	24	4	--	--	40					
2003	--	6	25	1	12	31	43	19	--	--	--	62					
2004	1	3	27	--	12	31	17	30	14	--	1	61					

¹ I ricorsi sono riportati per anno di presentazione. ² La voce comprende i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, nonché ricorsi straordinari al Capo dello Stato. ³ Tribunali e Corti d'Appello. ⁴ Anche parzialmente. ⁵ Comprende i soli ricorsi per i quali è stata presentata l'istanza di sospensiva.

Tra le più rilevanti decisioni giurisprudenziali adottate del corso del 2004 si segnalano talune pronunce, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo, che hanno affrontato, sotto diversi profili, il tema del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso della Consob.

Innanzitutto, il Tar del Lazio ha affrontato il tema della titolarità, in capo alle associazioni dei consumatori e degli utenti, del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi a procedimenti sanzionatori intrapresi nei confronti di soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob. Al riguardo, il Tribunale Amministrativo ha precisato che dette associazioni sono portatrici di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso solo allorché esso "sia strettamente connesso alla tutela della sfera soggettiva dell'ente esponenziale che, da un lato, si differenzia da quella dei singoli associati e, dall'altro, non si risolve nella possibilità di avviare mere azioni popolari correttive. (...) il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di «ispezione popolare» sull'efficienza dell'azione amministrativa, finalità che esula dai principi sanciti dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che nega tutela al generico e indistinto interesse del cittadino – singolo od associato - al buon andamento dell'attività amministrativa". Tali principi, ha precisato il Tar, rimangono validi anche alla luce della legge 30 luglio 1998 n. 281 (che disciplina le modalità di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici), la quale "non contempla un generale potere di accesso a fini ispettivi, che rimane pur sempre quello disciplinato dalla fondamentale normativa del 1990".

Con riguardo al rapporto tra diritto di accesso agli atti e diritto di difesa nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195 del Tuf, la Corte d'Appello di Milano ha negato che possano di per sé determinare l'invalidità del provvedimento impugnato eventuali limitazioni del diritto di difesa derivanti da un parziale accoglimento di istanze di accesso presentate nel corso del procedimento sanzionatorio. Sul punto, la Corte milanese - premesso che "l'art. 25 della legge n. 241/1990 appresta a favore di chi lamenti un mancato o parziale accoglimento della sua istanza di accesso ai documenti amministrativi lo speciale rimedio del ricorso al Tar da presentare entro il termine decadenziale di 30 giorni" - ha precisato che "L'incompletezza dei dati documentali infatti può, al più, riverberarsi sulla sufficienza degli elementi di prova (...) restando impregiudicato il potere dell'autorità giudiziaria di valutare, alla stregua delle eccezioni e dei motivi di opposizione sollevati, se la pretesa sanzionatoria sia o meno fondata: è dunque in relazione a tale aspetto che l'eventuale carenza probatoria può determinare l'accoglimento delle ragioni dell'opponente".

La medesima Corte d'Appello ha, poi, affrontato la questione dell'accesso a documentazione dichiarata non ostensibile dall'Autorità Giudiziaria in quanto coperta dal segreto istruttorio penale, con particolare riferimento al rispetto dei termini procedimentali. Pronunciandosi sull'eccezione di nullità di un provvedimento sanzionatorio per superamento del termine di 180 giorni entro i quali (a decorrere dalla notifica delle lettere di contestazione) la Consob è tenuta a formulare la proposta sanzionatoria al Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte ha ritenuto insussistente tale violazione in quanto la Consob aveva legittimamente sospeso il procedimento sanzionatorio fino al rilascio del nulla-osta all'esibizione dei documenti da parte dalla competente Procura della Repubblica.

In materia di emittenti, la Corte d'Appello di Milano, nel mese di giugno 2004, è intervenuta di nuovo sul tema della responsabilità dei collegi sindacali in concorso con quella degli amministratori per violazioni della disciplina del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria. Nel pronunciarsi in merito alle sanzioni pecuniarie irrogate, su proposta della Consob, dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della mancata promozione (in violazione dell'art. 106, commi 1 e 2 del Tuf) di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di una società quotata, la Corte territoriale ha infatti confermato le considerazioni svolte nel decreto impugnato dalle Autorità procedenti in ordine al coinvolgimento nell'illecito del collegio sindacale della società sulla quale gravava l'obbligo di offerta, chiamato a rispondere per non essersi tempestivamente attivato nei confronti dell'organo di gestione allo scopo di impedire l'evento sanzionato.

La Corte, in particolare, respingendo le tesi articolate in giudizio dai sindaci (dichiaratisi totalmente all'oscuro dell'operazione dalla quale era scaturito l'obbligo di offerta pubblica), ha affermato la responsabilità di costoro in ragione del mancato adempimento agli obblighi di vigilanza sugli stessi gravanti con riferimento alle operazioni compiute dall'organo di gestione in violazione della disciplina in materia di Opa obbligatoria, operazioni che i sindaci "non potevano ignorare per la carica istituzionale ricoperta" e rispetto alle quali gli stessi avrebbero dovuto "comunque attivarsi per prenderne contezza con i rimedi interni alla società", essendo "dovere precipuo del collegio sindacale garantire una trasparente, prudente e corretta gestione in funzione della conservazione dell'integrità del patrimonio e del buon andamento della società".

Altre importanti pronunce si sono registrate in riferimento a due giudizi di impugnativa di bilancio di società con azioni quotate, promossi dalla Commissione ai sensi dell'art. 157, comma 2 del Tuf.

Nel primo caso a pronunciarsi, nel mese di marzo, è stata la Corte di Cassazione che, ribaltando gli esiti dei primi due gradi del giudizio (sfavorevoli alla Consob), ha enunciato principi di diritto che recepiscono integralmente i motivi che avevano indotto la Commissione a impugnare il bilancio d'esercizio al 31.12.1997 della quotata, nonché le sfavorevoli pronunce di primo e secondo grado.

In particolare la Consob aveva manifestato il proprio dissenso nei confronti del trattamento contabile della penale versata dalla società in discorso alla controllante per risolvere un contratto di agenzia per la distribuzione di prodotti, iscritta in bilancio non come "onere straordinario" (da imputare per intero, in quanto tale, al conto economico dell'anno di riferimento) bensì, come "spesa di ampliamento", ritenuta ammortizzabile in cinque anni in base alla previsione contenuta nell'art. 2426, n. 5, c.c..

In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «l'utilità pluriennale, costituente il presupposto per la capitalizzazione della spesa e per la sua iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, con correlativa imputazione al conto economico del solo costo di ammortamento ripartito in più annualità, non si identifica (...) con il mero vantaggio derivante da un'operazione positiva, da un buon investimento o da un risparmio di spesa, ma deve configurarsi quale ricavo d'impresa che si pone in immediata correlazione con il costo e a esso appare direttamente riferibile». Una simile correlazione, secondo la Corte, non sussiste tra gli esborsi effettuati per la risoluzione anticipata del contratto di agenzia e i positivi effetti ottenuti dalla società con la riorganizzazione della rete commerciale: «i costi della risoluzione del contratto hanno dunque costituito non solo la premessa per la realizzazione di una maggiore produttività e per l'espansione della rete aziendale ..., ma la condizione per la stessa effettuazione dei costi di ampliamento, da cui soltanto quegli esiti di maggiore produttività sarebbero derivati».

La seconda pronuncia, nel mese di maggio 2004, si deve al Tribunale di Parma, chiamato a esprimersi in ordine ai bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2002 di una società con azioni quotate (ammessa all'amministrazione straordinaria prevista dal d.l. n. 347/2003), dei quali la Consob assumeva la contrarietà ai principi di verità e corretta rappresentazione delle situazioni contabili.

Nell'ambito del giudizio, conclusosi con l'integrale accoglimento dei rilievi fatti valere dalla Commissione (i quali, peraltro, non avevano formato oggetto di contestazione da parte della stessa convenuta), è stata altresì affrontata e risolta positivamente, nel senso prospettato dalla difesa della Consob, la questione dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali al termine di impugnazione di sei mesi contemplato dall'art. 157 del Tuf (in ordine alla quale la società convenuta si era invece espressa negativamente).

Ha chiarito infatti il Tribunale, ribadendo l'orientamento già manifestato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che "i termini processuali, con riguardo ai quali l'art. 1 della legge n. 742/69 prevede la sospensione nel periodo feriale, non sono solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma includono anche i termini iniziali, entro i quali il processo stesso deve essere instaurato quando ... si tratti dell'unico strumento esperibile a tutela dei diritti dell'attore. E nel caso in esame, non vi è dubbio che l'unico strumento utilizzabile per ottenere il risultato perseguito da Consob sia proprio il ricorso al giudice".

Alla stregua del principio enunciato, il Tribunale ha dunque concluso per la tempestività dell'impugnazione proposta dalla Commissione, rigettando l'eccezione di controparte.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, in ripetute occasioni, sul tema della giurisdizione relativa ai procedimenti di impugnazione di provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob o su proposta di questa.

Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob nei confronti di promotori finanziari, la Suprema Corte ha affermato la devoluzione al giudice ordinario anche delle controversie intraprese successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, che ha modificato il regime di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998. Nel pensiero della Corte di Cassazione, "il terzo comma dell'art. 196, d.lgs. 58/98, richiamando, con specifico riferimento 'alle sanzioni applicabili ai promotori finanziari' le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, eccezion fatta per l'art. 16, individua per la tutela giurisdizionale avverso

l'irrogazione di tali sanzioni il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 di detta legge il quale è riservato alla giurisdizione del giudice ordinario". Nell'affermare la specialità del riferito art. 196 rispetto alle norme in materia di giurisdizione esclusiva, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche nel caso in cui il provvedimento impugnato sia irrogativo di una sanzione a contenuto interdittivo, "posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla 'base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva (e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa)".

Analogamente, la Suprema Corte, in più decisioni adottate nel corso del 2004, ha ritenuto prevalere sulle disposizioni in tema di giurisdizione esclusiva anche l'art. 195 del Tuf, che devolve alla cognizione della Corte d'Appello i giudizi in opposizione ai provvedimenti sanzionatori del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi di questa disposizione. Tale conclusione è ribadita dalla norma, alla quale la Cassazione riconosce portata interpretativa, contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (entrato in vigore il 1° gennaio del 2004) per effetto del quale "Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla Corte d'Appello tutte le controversie di cui all'art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

In termini diversi si è espresso sul punto il Tar del Lazio in una decisione adottata nel novembre 2004 (e pubblicata nel gennaio del 2005). Nell'opinione del Tar, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 195 del Tuf "deve essere considerata come un momento della 'vigilanza sul mercato mobiliare, da intendere come inscindibilmente comprensiva, oltre che dei profili istruttori, ispettivi, permissivi e regolamentari dei quali si occupano le varie disposizioni del decreto legislativo n. 58/98, anche di quello sanzionatorio'". Nella decisione citata è stata, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie ex art. 195 del Tuf. Secondo il Tar, solo per le controversie instaurate successivamente al 1° gennaio 2004 rivive la competenza della Corte d'Appello, attesa la portata innovativa e non meramente interpretativa del riferito art. 1, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La verifica in sede giurisdizionale dell'attività dell'Istituto

Degna di nota è la sentenza n. 466 della Corte di Appello di Milano, depositata in data 13 febbraio 2004 che, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2000, depositata il 20 marzo 2000, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro la Consob per asserito negligente esercizio dei poteri di vigilanza con riguardo a una ipotesi di violazione da parte di un soggetto, anch'esso convenuto in giudizio, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 149/1992.

In detta sentenza la Corte di Appello di Milano afferma che un'offerta al pubblico, anche se obbligatoria, «è efficace e vale come proposta per i destinatari nei soli casi in cui sia stata fatta nella forma che è richiesta secondo le circostanze e nell'osservanza delle eventuali prescrizioni di legge che regolano la fattispecie (anche ex art. 1366 c.c.). Il momento di efficacia coincide con il momento in cui l'offerta è divulgata e resa nota al pubblico» e non con il momento in cui è comunicata alla Consob; nel caso di specie, poiché i soci di minoranza, attori nel giudizio di primo grado, non erano stati «destinatari di una valida ed efficace offerta pubblicata e loro rivolta», essi, secondo la medesima Corte, non avevano acquisito alcun diritto nei confronti del soggetto ex lege tenuto a promuovere l'offerta pubblica di acquisto. Con particolare riguardo alla Consob, la Corte ha confermato che «non vi è prova che la Consob fosse venuta meno ai propri obblighi di vigilanza e controllo, e anzi è documentalmente provato che vi aveva adempiuto puntualmente, come ha esattamente considerato il primo giudice».

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22790 del 13 luglio 2004, depositata in data 26 luglio 2004, ha condannato la Consob al pagamento a favore di un gruppo di risparmiatori di una somma di denaro a titolo di

risarcimento del danno, conseguente a omessa attività di controllo su alcune società di intermediazione mobiliare.

La vicenda dedotta in giudizio trae origine dal dissesto di un gruppo di società, di cui solo alcune autorizzate allo svolgimento di attività di cui alla legge n. 1/1991 (e pertanto sottoposte alla vigilanza dell'Istituto) e altre, viceversa, operanti in via abusiva.

La sentenza è stata appellata, attesa la non completa considerazione delle prove emerse durante l'istruttoria e l'inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento all'epoca dei fatti di causa.

XI. LA GESTIONE INTERNA E LE RELAZIONI CON L'ESTERNO

La gestione finanziaria

Nell'esercizio 2004, le entrate sono risultate nel complesso pari a 76,4 milioni di euro al netto dell'avanzo di amministrazione (Tav. XI.1), di cui 46,0 relative a entrate contributive (pari al 60,2 per cento del totale). La quota maggiore delle entrate contributive è riferita ai contributi da promotori finanziari, intermediari e emittenti (Tav. aXI.1).

Tav. XI.1

Schema riassuntivo entrate e spese
(milioni di euro)

Voci	2000 ¹	2001 ¹	2002 ¹	2003 ¹	2004 ²
<i>Entrate</i>					
Avanzo di amministrazione ³	50,7	74,0	12,3	11,6	11,7
Fondo a carico dello Stato	31,0	31,0	23,7	23,3	27,8
Entrate proprie					
Entrate da corrispettivi istruttori ⁴	3,0	1,5	—	—	—
Entrate da corrispettivi per partecip. a esami ⁴	3,0	1,5	—	—	—
Entrate da contributi di vigilanza	31,8	27,4	39,9	41,6	46,0
Entrate da contributi sulle negoziazioni ⁴	5,2	3,6	—	—	—
Entrate diverse	4,2	11,6	3,8	4,9	2,6
Totale entrate	128,9	150,6	79,7	81,4	88,1
<i>Spese</i>					
Spese correnti					
Spese per i componenti la commissione	1,2	1,4	1,4	1,3	2,4
Spese per il personale	33,7	45,8	42,2	43,2	48,9
Spese per acquisizione di beni e servizi	14,2	16,4	18,7	18,9	21,7
Oneri per ripristino e ampl. immobilizzaz.	2,4	3,8	4,7	4,6	5,0
Spese non classificabili	0,1	4,9	1,1	0,4	5,4
Totale spese correnti	51,6	72,3	68,1	68,4	83,4
Spese in conto capitale	3,6	66,8	2,8	1,7	4,7
Totale spese	55,2	139,1	70,9	70,1	88,1

¹ Dati consuntivi. ² Dati di preventivo definitivo. ³ L'avanzo è dato dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, e dalle differenze derivanti dalla gestione dei residui e dalle rettifiche di valore delle disponibilità investite, non indicate nella tavola. L'avanzo 2003 è riportato tra le entrate 2004. ⁴ A partire dall'esercizio 2002, per effetto dell'intervenuta riformulazione del comma 3 dell'art. 40 della Legge n. 724/1994, il regime contributivo contempla un'unica tipologia di contribuzione denominata "contributo di vigilanza".

Dal lato delle spese, si è registrato un aumento nelle spese correnti correlato essenzialmente alla spesa per il personale ed alla necessità, emersa nel corso dell'esercizio, di effettuare un accantonamento ad un fondo rischi connesso ad ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.

Le spese in conto capitale del 2004 (4,7 milioni di euro) registrano anch'esse un aumento dovuto essenzialmente agli stanziamenti relativi alla realizzazione di una nuova biblioteca presso la sede romana

dell'Istituto e a oneri afferenti la ristrutturazione dell'immobile di via Broletto ottenuto in concessione dal Comune di Milano nel 1999 e destinato a nuova sede milanese dell'Istituto.

Nel mese di dicembre è stato approvato il bilancio di previsione per il 2005. Le entrate previste per l'esercizio assommano in complesso a 76,1 milioni di euro e derivano per 25,4 milioni dal «Trasferimento da parte dello Stato» per tale anno, per 47,1 milioni dalle «Entrate contributive» e per 3,6 milioni da «Altre Entrate». A tali entrate si aggiungono i 13,7 milioni di euro dell'«Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2004»; quest'ultimo è ripartito nelle separate componenti di «Avanzo di amministrazione disponibile» per la copertura finanziaria di spese programmate per l'esercizio 2005 (13,2 milioni di euro) e «Avanzo di amministrazione generato da prenotazioni di impegno 2004 trasferite all'esercizio 2005 ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità» (0,5 milioni di euro) riconnesso per intero al differimento della citata realizzazione di una nuova biblioteca presso la sede romana.

La previsione effettiva della spesa complessiva per l'esercizio 2005 (considerata al netto delle suddette prenotazioni di impegno trasferite dall'esercizio 2004 ricomprese nelle spese in conto capitale) è pari a 89,3 milioni di euro, di cui 86,4 per «Spese correnti» e 2,9 per «Spese in conto capitale». La previsione di spesa corrente per il 2005 registra un incremento rispetto all'omologo dato di previsione definitiva 2004 pari a 3 milioni di euro per effetto essenzialmente della crescita prevista della spesa per il personale, nella definizione della quale si è tenuto conto degli oneri 2005 correlati a quanto previsto nel disegno di legge comunitaria 2004 in tema di aumento dell'organico dell'Istituto. La previsione di spesa in conto capitale del 2005 riflette la prosecuzione del programma di ammodernamento del sistema informatico e il citato allestimento di una nuova biblioteca nella sede romana dell'Istituto, nonché gli oneri per l'allestimento di nuove postazioni individuali di lavoro correlate al menzionato incremento dell'organico.

A dicembre 2004, la Commissione ha definito il regime contributivo valevole per l'anno 2005 individuando, in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 724/1994, le categorie di soggetti vigilati tenuti al pagamento della contribuzione e la misura dei contributi medesimi.

I relativi provvedimenti riflettono l'invarianza del quadro normativo di riferimento; essi di conseguenza prevedono un contributo di vigilanza annuale a carico delle medesime categorie di soggetti vigilati contemplate nel regime contributivo 2004.

La gestione delle risorse umane

Nel 2004 è stata assunta a ruolo 1 risorsa e sono state assunte con contratto a tempo determinato 3 risorse, generando così l'entrata nell'organico di 4 nuovi dipendenti, mentre sono cessati dal servizio 8 dipendenti di ruolo (per dimissioni volontarie) e 2 dipendenti a contratto di lavoro a tempo determinato. La pianta organica dell'Istituto è quindi diminuita di 6 unità rispetto a quella del 2003 (passando da 408 a 402 unità) (Tavv. XI.2 e aXI.2).

In particolare, è stata assunta a ruolo 1 risorsa, utilizzando la graduatoria di un concorso pubblico svolto nel 2003, con la qualifica di funzionario di 2^a per la sede di Roma (Ufficio Amministrazione del Personale).

Sono state, altresì, assunte 2 risorse equiparate alla qualifica di condirettore centrale presso la sede di Roma e di Milano e 1 risorsa equiparata alla qualifica di coadiutore presso la sede di Roma, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 3, comma 2, della Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, approvata con delibera n. 11412/1998.

Tav. XI.2

Distribuzione del personale per qualifica e per unità organizzativa¹

	Carriera direttiva		Carriera operativa	Carriera dei servizi generali	Totale
	Superiore	Inferiore			
Divisioni					
Emittenti	8	29	34	—	71
Intermediari	5	13	58	—	76
Mercati e Consulenza economica	6	20	25	—	51
Amministrazione e Finanza	5	5	36	16	62
Consulenza Legale	3	8	14	—	25
Relazioni Esterne	4	5	6	—	15
Risorse	3	5	21	—	29
Altri Uffici ²	11	14	48	—	73
<i>Totale</i>	<i>45</i>	<i>99</i>	<i>242</i>	<i>16</i>	<i>402</i>

Si veda la sezione Note metodologiche. ¹ Dati al 31 dicembre 2004. I contrattisti sono distribuiti secondo la loro equiparazione. ² Comprende gli uffici non coordinati nell'ambito delle Divisioni.

Nel corso dell'anno, al fine di procedere al completamento dell'organico, sono state espletate alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di ruolo e a contratto da destinare alle sedi di Roma e di Milano, la cui conclusione avverrà nel corso dell'anno 2005.

In particolare, è stato espletato un concorso pubblico a 10 posti di coadiutore (con laurea in discipline economiche) da destinare alla sede di Milano; un concorso pubblico a 6 posti di coadiutore (con laurea in discipline giuridiche) da destinare alla sede di Roma; un concorso pubblico a 3 posti di coadiutore (con profilo professionale statistico quantitativo) da destinare alla sede di Roma; un concorso pubblico a 4 posti di vice assistente da destinare alla sede di Milano e un concorso pubblico a 2 posti di vice assistente da destinare alla sede di Roma; infine un concorso pubblico, riservato ai non vedenti, a 1 posto di vice assistente da destinare alla mansione di centralinista presso la sede di Milano.

Inoltre, è stata effettuata una selezione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, equiparato alla qualifica di direttore, per 1 risorsa con profilo professionale idoneo al settore dei servizi informatici e un'altra selezione per l'assunzione a contratto, equiparato alla qualifica di funzionario di 2^a, per 6 risorse con profilo di analista finanziario, equiparato alla qualifica di condirettore; una selezione per l'assunzione a contratto, equiparato alla qualifica di funzionario di 2^a, per 6 risorse con profilo di analista finanziario; una selezione per l'assunzione a contratto, per 3 risorse, equiparato alla qualifica di funzionario di 2^a con profilo professionale idoneo alle relazioni internazionali; infine, una selezione per l'assunzione a contratto, per 1 risorsa, equiparato alla qualifica di funzionario di 2^a, con profilo professionale idoneo all'attività del controllo di gestione.

Nel corso dell'anno è stato, inoltre, bandito un concorso interno equiparato alla qualifica di funzionario di 2^a per l'accesso alla carriera direttiva di 28 risorse.

Nel 2004 sono stati sottoscritti gli accordi negoziali concernenti, rispettivamente, l' "Adeguamento del trattamento economico", le modifiche in materia di "Orario di lavoro" e la "Disciplina del trattamento pensionistico complementare per il personale della Consob" (assunto successivamente al 28 aprile 1993).

Per quanto riguarda le attività di formazione, le ore erogate nel corso del 2004 sono state complessivamente 13.832 (16.775 nel 2003), per una media *pro-capite* di circa 35 ore (41 nel 2003).

In termini di contenuti, gli investimenti in formazione sono riconducibili a corsi tecnico-professionali, finalizzati all'aggiornamento di conoscenze specialistiche e alla formazione linguistica per agevolare lo svolgimento dell'attività internazionale dell'Istituto.

Nel corso dell'anno è proseguita la formazione connessa alla riforma del diritto societario e ai nuovi principi contabili internazionali, in considerazione dell'attualità e rilevanza dei temi in oggetto rispetto all'attività istituzionale della Consob.

Le relazioni con l'esterno e l'attività di investor education

Nel corso del 2004 è proseguita l'intensa attività di comunicazione della Consob con l'esterno. Accanto al tradizionale impegno nel soddisfare le esigenze informative di investitori e operatori del mercato, grande rilievo hanno avuto i rapporti con altre Istituzioni nazionali, soprattutto in occasione della copiosa attività parlamentare finalizzata ad apportare importanti innovazioni nella disciplina dei mercati finanziari.

La Consob ha riservato la massima attenzione ai rapporti con il Parlamento, ponendo in essere molteplici attività. Si segnala, a questo riguardo, oltre al quotidiano monitoraggio dell'attività parlamentare, l'impegno profuso per fornire all'Autorità di governo gli elementi di competenza necessari per dare seguito alle numerose interrogazioni parlamentari e *question time* concernenti materie di interesse per l'Istituto. Soprattutto questi ultimi, per il grado di urgenza che li caratterizza, hanno richiesto un'attività qualificata e tempestiva.

La Consob è stata coinvolta, in varie sedi parlamentari, nell'approfondimento di fatti che hanno, di recente, fortemente segnato i mercati finanziari in Italia, e nella proposizione e discussione di importanti provvedimenti legislativi. Nel corso del 2004 sono state otto le audizioni e gli interventi di esponenti dell'Istituto presso gli organi parlamentari. È stata rilevante, inoltre, l'attività finalizzata a fornire contributi, nelle varie fasi dell'iter legislativo e nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, per la predisposizione di importanti provvedimenti relativi ai mercati finanziari.

In particolare la Consob ha contribuito ai vari progetti di legge recanti interventi per la tutela del risparmio e, nell'ambito della legge comunitaria per il 2004, alla riformulazione della disciplina sugli abusi di mercato in attuazione della normativa europea di riferimento.

Per quanto riguarda l'attività di comunicazione della Consob volta a soddisfare le esigenze informative di risparmiatori e operatori del mercato, nel corso dell'anno, si è provveduto ad una completa rivisitazione del sito *web* istituzionale la cui architettura è stata continuamente aggiornata ed implementata. Il nuovo sito è stato reso disponibile a partire dal mese di novembre.

La ristrutturazione del sito, oltre ad un generale rinnovamento della veste grafica, più moderna e dinamica, ha voluto mettere a disposizione del pubblico, sia professionale che privato, uno strumento informativo più utilizzabile in modo da consentire una più agevole navigazione nell'ambito della ingente mole di dati e informazioni che da sempre caratterizza il sito Consob. Particolare attenzione è stata riservata alle esigenze degli utenti diversamente abili.

Fra le novità di rilievo introdotte nel sito vi è stata la sua strutturazione in funzione di tre categorie di soggetti: risparmiatori, operatori e giornalisti che rappresentano gli utenti tipo del sito. A ciascuna di esse è

dedicato un apposito percorso di navigazione che pone in evidenza e rende fruibili le informazioni di maggiore interesse per la categoria.

Nell'ambito del percorso destinato ai risparmiatori, ampio spazio è dedicato ai temi dell'investor education, da molti anni ormai obiettivo strategico della Consob e ideale complemento dei tradizionali compiti di vigilanza istituzionali. Attraverso il percorso il risparmiatore può fruire di informazioni utili per formare le proprie scelte di investimento; a tale riguardo si segnala la possibilità di consultare il data base sulle società quotate e di accedere al testo dei prospetti di sollecitazione ovvero di ammissione a quotazione e dei documenti d'offerta pubblicati in relazione ad offerte pubbliche di acquisto e/o scambio. Il risparmiatore può anche adottare accorgimenti e cautele idonei ad evitare proposte non corrette o, addirittura, fraudolente e a questo proposito importanti sono i disclaimer su operazioni poste in essere abusivamente e le informazioni contenute all'interno degli albi relativi ai soggetti vigilati dalla Consob. La conoscenza di tali informazioni, infatti, può evitare al risparmiatore di entrare in contatto con operatori non autorizzati e dediti ad attività sanzionabili penalmente. Assai utile, infine, è la disponibilità della completa collezione di leggi, regolamenti e orientamenti della Consob (comunicazioni, raccomandazioni e risposte a quesiti) la cui consultazione può rendere evidente al risparmiatore il quadro normativo che disciplina il rapporto con l'intermediario, consentendogli di individuare con precisione i propri diritti e i doveri a cui è tenuto l'intermediario stesso.

I percorsi dedicati a operatori e giornalisti seguono lo stesso criterio seguito per i risparmiatori: raggruppare e così rendere rapidamente disponibili le informazioni di maggiore interesse per la categoria, con la convinzione che l'ampia disponibilità e circolazione di informazioni fra gli attori del mercato costituisca elemento favorevole al corretto sviluppo del mercato stesso. Attraverso i percorsi a loro dedicati, operatori e giornalisti hanno anche la possibilità di comunicare on-line con la Consob. Relativamente agli operatori, il sito sta assumendo il ruolo di principale mezzo di comunicazione istituzionale con la Consob.

Nel corso del 2004 il contenuto informativo del sito è stato ulteriormente arricchito. A questo proposito, si segnala l'integrazione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati con la pubblicazione di tutti i relativi regolamenti. Si tratta di un intervento che, considerata la scarsa pubblicità di cui tali sistemi godono, consente ai soggetti interessati la consultazione di una serie di documenti disponibili nel loro complesso.

L'utilità degli investimenti finalizzati a migliorare la qualità del sito internet, considerato lo strumento centrale di comunicazione a disposizione della Consob, è confermata dal notevole incremento degli accessi che si è registrato nel 2004 (Tav. XI.3).

L'attenzione prestata al sito non ha portato a trascurare i tradizionali strumenti di comunicazione quali il "Bollettino Ufficiale" ed il periodico "Consob Informa". Fra le tante iniziative di comunicazione assunte, si evidenzia il consueto appuntamento con il Forum della Pubblica Amministrazione, che continua a rappresentare un'occasione utile di incontro diretto con i risparmiatori, consentendo alla Consob di far conoscere le proprie funzioni e gli strumenti utilizzati e di acquisire importanti indicazioni sulle aspettative e sui bisogni informativi del pubblico.

Si segnala, infine, la `ordinaria attività di risposta alle richieste che quotidianamente pervengono all'Istituto (Tav. aXI.3).

I dati relativi a questa attività evidenziano un trend in leggera crescita rispetto al 2003, in particolare sulle richieste avanzate da soggetti privati, a riconoscimento dell'attività di comunicazione svolta dalla Consob per avvicinarsi al pubblico dei risparmiatori. È continuata poi l'intensa attività dello "sportello telefonico", quotidianamente impegnato a soddisfare le esigenze più svariate provenienti da risparmiatori e operatori del mercato.

Tav. XI.3

Accessi alle pagine del sito internet

Pagine	2002	2003	2004
Home Page (Novità)	829.385	953.900	1.563.957
Per i risparmiatori	102.159	144.333	156.023
Per gli operatori ¹	—	70.573	69.071
La Consob	121.688	118.407	157.075
Società	1.014.943	2.214.855	2.567.876
Intermediari e mercati	262.218	189.417	234.561
Decisioni della Consob	416.423	387.879	421.345
Regolamentazione	555.583	430.937	501.071
Pubblicazioni e comunicati	438.993	451.318	495.005
Altri siti	30.148	27.122	29.087
Motore di ricerca unico	242.315	223.459	245.013
Aiuto e mappa del sito	63.927	64.543	72.354
Versione in lingua inglese	200.237	132.605	136.357

¹ Sezione inserita nel corso dell'anno 2003.*Lo sviluppo del sistema informativo*

Nel corso del 2004 è continuata l'attività di adeguamento della piattaforma *hardware e software* ai più recenti standard tecnologici.

In particolare si è provveduto alla sostituzione delle macchine dedicate alla ricezione dei flussi dati dall'esterno (front-end) con la realizzazione di un livello intermedio di elaboratori (caricatori) che hanno il compito di realizzare la separazione fisica fra la rete interna dell'Istituto e le reti esterne dalle quali giungono i dati.

Si è inoltre provveduto all'acquisizione e alla produzione di sistemi *hardware e software* che costituiscono la nuova struttura di protezione e sicurezza informatica dell'Istituto per far fronte agli adempimenti imposti dal d.lgs. 196/2003.

In particolare ci si è dotati dell'hardware e del software necessari a realizzare un doppio livello di Firewall, l'Intrusion Dection System, e a fornire ai dipendenti della Consob la possibilità di accedere, tramite internet, alle informazioni disponibili negli archivi dell'Istituto (Virtual Private Network - VPN).

In materia di telecomunicazioni si è provveduto a ridefinire il collegamento interno fra le sedi di Roma e di Milano dedicato alla trasmissione dei dati.

Il nuovo collegamento è stato realizzato utilizzando la fibra ottica con una banda di 100 Mbit/sec: ciò equipara, per prestazioni e funzionalità, gli utenti di Milano a quelli di Roma dove è dislocata la maggior parte dei server dell'Istituto. Il flusso telefonico e di video conferenza (2 Mbit/sec) è rimasto sulla rete RUPA (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione) per la quale è stata rinnovata la convenzione.

Nel settore dell'*e-government*, sul fronte internet è stato avviato il nuovo sito istituzionale dopo un'intensa e attenta attività di ristrutturazione e *restyling*.

Oltre al nuovo look grafico, il sito viene prodotto tramite l'utilizzo di uno strumento di Content Management che ne semplifica in parte la gestione; mentre l'utilizzo di Internet come veicolo di trasmissione delle informazioni che i soggetti vigilati sono tenuti a comunicare alla Consob, si è ulteriormente esteso includendo altre tipologie di informazioni (Teleraccolta) relative ai flussi informativi provenienti dagli intermediari.

Tra le applicazioni di maggior rilievo è stata realizzata la nuova versione del sistema di segnalazione di eventuali casi di *market abuse* (Sistema Automatico Integrato di Vigilanza sui Mercati – SAIViM) che introduce anche un “forum” informatizzato riservato a notizie utili per l’analisi delle anomalie di mercato segnalate dal sistema.

Sono stati prodotti i sistemi *software* dedicati alla ricezione e memorizzazione dei flussi dati relativi ai sistemi di scambi organizzati e al nuovo mercato regolamentato TLX, e sono state avviate le prime attività di realizzazione del nuovo sistema *software* di gestione dedicato ai promotori finanziari.

In particolare si è provveduto ad attivare il sistema di collegamento on-line con la Commissione Regionale del Lazio per il trattamento dei dati e dei flussi informativi relativi all’iscrizione dei promotori al relativo albo.